



## TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO

### Il Presidente

Visto il decreto legge n.139 del 8 ottobre 2021;

Visto il decreto legge n.127 del 21 settembre 2021;

visto il D.P.C.M. del 17 giugno 2021;

previo concerto con il Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale;

sentito il Dirigente Amministrativo;

considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n.127 del 21 settembre 2021, al personale amministrativo, *“dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2,... è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2...”*, in mancanza della quale non potrà essere consentito l'accesso agli uffici;

considerato che dovranno essere sottoposti allo stesso controllo e con le medesime modalità anche i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la *propria attività lavorativa* in tutto o in parte (ad esempio fornitori, dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo, gli addetti a fonoregistrazione, i trascrittori, etc) *o di formazione* (tirocinanti, stagisti etc.) *o di volontariato... anche sulla base di contratti esterni* (comma 2 art. 1 citato) ed ancorché il controllo sia stato effettuato dai propri datori di lavoro (comma 4 art. 1 cit.);

considerato, per converso, che ai sensi del comma 8 dell'art. 2 del D.L. n. 127/2021, non è richiesto il possesso della certificazione verde per *“gli avvocati, i consulenti tecnici, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo”*, così come non è richiesto ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo le prescrizioni della vigente Circolare del Ministro della Salute (vedasi Circ. n. 35309 del 4 agosto 2021);

considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. cit., i datori di lavoro devono, entro il 15 ottobre 2021, definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4 dello stesso articolo, *“prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2”*;

considerata, al riguardo, l'impossibilità di procedere a tutti i prescritti controlli all'atto dell'unico accesso ai luoghi di lavoro, tenuto conto del fatto che non è possibile differenziare gli accessi fra utenza interna e utenza pubblica e che il plesso ospita al suo interno diversi uffici ed il controllo all'ingresso di tutti i soggetti per i quali è stato previsto dal legislatore determinerebbe con ogni evidenza, code, possibili assembramenti e ritardi nell'espletamento dei servizi di questo ufficio giudiziario;

ritenuto, di conseguenza, che i controlli delle certificazioni verdi Covid-19, da effettuarsi giornalmente, verranno effettuati, in relazione al personale amministrativo, ai tirocinanti e agli stagisti, al personale del servizio di vigilanza privata armata e al personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio all'ingresso della struttura, senza preavviso e a campione nella misura minima del 30% e dovranno essere eseguiti secondo le modalità di cui al DPCM adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, conv. con modificazioni dalla L.n. 87/2021;

rilevato, di contro, che verranno sottoposti a controllo all'ingresso le ulteriori categorie di soggetti che svolgono presso i locali del plesso Malaspina, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa -in tutto o in parte- (così come sopra indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo);

considerato che, previo concerto con questo ufficio, il Procuratore presso questo Tribunale (per delega del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, cui l'art. 2, comma 5, del decreto legge ha affidato tale compito) ha dato le indicazioni dirette alla verifica del rispetto delle prescrizioni da parte dei magistrati, togati e onorari, di questo ufficio;

ritenuto che l'art. 9 del D.L. n.139 del 8 ottobre 2021, ha modificato l'art. 2 ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, inserendo il comma 1 bis che prevede: *il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui all'art. 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ivi comprese le Autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'art.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, ... è sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse per l'esercizio di pubblici poteri ad essa attribuiti...*” e, pertanto, l'effettuazione dei controlli dovrà comunque risultare da apposita attestazione in istituendo registro riservato, con indicazione dei controlli effettuati, attestazione che dovrà essere giornalmente trasmessa al soggetto di seguito indicato;

considerato che, ai sensi del comma 6 del citato art. 1, il personale dipendente, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, verrà immediatamente allontanato dall'ufficio; e inoltre *“al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominati.”*;

richiamate le sanzioni previste dai commi 7 e 8 dell'art. 1 citato;

### DISPONE

a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti sopra indicati, per accedere agli uffici, dovranno esibire, se richiesti dal personale a tal fine preposto, la certificazione verde Covid-19 di cui all'art. 9 comma 2 del D.L. n. 52/2021 conv. con mod. dalla L. 87/2021;

a tal fine si conferisce delega al Dirigente Amministrativo dott. Santo Ippolito, il quale curerà l'attuazione pratica delle superiori direttive, anche individuando i soggetti che, nei singoli settori, effettueranno i controlli; procederà inoltre alla contestazione delle eventuali violazioni delle disposizioni di legge sopra citate, curando i conseguenziali adempimenti informativi relativamente alla retribuzione e alla irrogazione delle sanzioni;

ogni eventuale violazione accertata dovrà essere comunicata anche alla Presidenza del Tribunale;

l'addetto al controllo ed i soggetti dal medesimo incaricati dell'accertamento, esaurite le relative operazioni, attesteranno le operazioni compiute con le modalità sopra indicate.

Si dia urgente comunicazione del presente provvedimento al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale, al Procuratore presso questo Tribunale, ai magistrati togati e onorari in sede, al Dirigente Amministrativo, ai direttori e al personale delle cancellerie, ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale per i Minorenni.

Palermo, 14 ottobre 2021

Tribunale per i Minorenni di Palermo  
DEPOSITATO IN SEGRETERIA  
Palermo ..... 14 - 10 - 2021 .....  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

